



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Il cliente afferma che in data 7/09/2017 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/03/2019 dopo il pagamento di 17 rate sulle 84 previste. Dato che non gli veniva rimborsato quanto dovuto, in data 25/10/2019, questi presentava reclamo.

Con il ricorso il ricorrente chiede che l'ABF accerti e dichiari come dovuto il rimborso di euro 914,20 comprensivo di tutti i costi sostenuti di natura *upfront* e *recurring*, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 cui ha fatto seguito la decisione del Collegio di Coordinamento ABF in data 17 dicembre 2019 n. 26525, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, confermando altresì la piena legittimazione passiva dell'intermediario finanziario anche con riferimento al rimborso dei costi assicurativi, essendo gli stessi in strettissimo collegamento negoziale rispetto al finanziamento di cui costituiscono accessori.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- con riferimento alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie corrisposte all'intermediario, alla sezione 3.1. "Costi connessi" del SECCI (informazioni europee di base sul credito ai consumatori) del contratto n. xxxxxx954, sottoscritto dal cliente, vengono chiaramente indicati gli eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito, ovvero A) Spese di istruttoria ed oneri fiscali e B) Commissioni di intermediazione, specificando che, in caso di estinzione anticipata del prestito tali costi non sono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborsabili in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito e non rapportati alla durata del finanziamento (c.d. oneri “up front”);

- in merito alle commissioni di intermediazione, essendo le stesse riconosciute all’intermediario del credito e addebitate direttamente al Consumatore per le attività precedenti alla concessione del finanziamento, non devono essere rimborsate;

- per quanto riguarda le spese di istruttoria e oneri fiscali, essendo costi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase prodromica e di erogazione del prestito per l’impianto della pratica e per l’assolvimento degli oneri fiscali, in caso di estinzione anticipata del prestito non sono rimborsabili;

- in merito alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi: (i) non si configura la prescritta coincidenza tra reclamo e ricorso, come previsto dalla Sezione IV delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 12.12.2011; (ii) il credito è stato assicurato in proprio il credito, come tra l’altro indicato in contratto, e quindi non rimborsabile poiché non sostenuto dal ricorrente.

Infine, rileva che il contratto in parola è conforme alle previsioni del “Protocollo di Intesa tra Assofin e le Associazioni dei Consumatori”.

Pertanto, sostiene di non dover corrispondere nulla al ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l’elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata anche da parte ricorrente dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto)*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*. Pertanto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.318,90	Tasso di interesse annuale	8,90%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	374,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	79,76%
Data di inizio del prestito	01/11/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	66,29%

rate pagate	17	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e oneri fiscali (A)				400,00	Upfront	66,29%	265,15		265,15
Commissioni di intermediazione (B)				746,16	Upfront	66,29%	494,61		494,61
Totale				1.146,16					759,77

Nella domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 914,20. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Infine, per quanto riguarda il rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo così come richiesto da parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 759,77, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA